



33000 - SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT
33310 - UFFICIO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI A TERZI

33301 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: NEGRETTI LUCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, EX ART. 182 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNALE "CHIOLO-PIOLTELLI" VIA ROSMINI N.71 - MONZA PER UN PERIODO DI 60 MESI PIÙ EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI. DECISIONE DI CONTRARRE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

la Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento dei Contratti;
il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'impianto sportivo polivalente "Chiolo - Pioltelli" sito a Monza in via Rosmini n.71;
l'esperienza consolidata negli anni sul territorio cittadino ha confermato come il modello gestionale più

efficace ed efficiente degli impianti sportivi comunali risulti quello della concessione, con il quale viene trasferito a carico del concessionario il cd. "rischio d'impresa";

l'attuale contratto di concessione scadrà il 31/08/2025;

con Deliberazione di Giunta n.120 del 09.04.2025 sono stati approvati i criteri di indirizzo per l'avvio della nuova procedura di affidamento in concessione dell'impianto sportivo Chiolo-Pioltelli;

è intenzione pertanto dell'Amministrazione indire una nuova procedura per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente comunale "Chiolo - Pioltelli" Via Rosmini n.71;

il servizio consiste nella gestione dell'impianto sportivo polifunzionale "Chiolo - Pioltelli" per la pratica sportiva di atletica, calcio e rugby;

si procederà mediante affidamento del servizio in concessione con procedura aperta ai sensi dell'art. 182 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

l'affidamento del servizio non comporta alcun onere di spese per l'Amministrazione Comunale in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente e l'affidatario è qualificato come concessione di servizi;

Rilevato che

l'art. 17, c.1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, statuisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

l'art. 182, c.1. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, prevede che "gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione";

per l'aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto verrà indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 182 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, come consentito dall'art. 187, comma 1 ultimo capoverso, del Codice, al fine di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, in osservanza del principio di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

l'art. 3 dell'Allegato I.1. al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i definisce le "procedure aperte" come le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta;

Dato atto che:

la presente concessione verrà aggiudicata al concorrente in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

essendo l'affidamento aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto dalla disciplina di gara verrà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi degli art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

la durata della Concessione è pari a 60 mesi più eventuale rinnovo per ulteriore 12 mesi;

il valore stimato della concessione per un periodo di 60 mesi, più eventuale rinnovo sino a ulteriori 12 mesi è pari ad € 1.350.000,00 +Iva come da stima conto economico predisposto dalla Stazione concedente;

i costi della manodopera sono quantificati in € 300.000,00 e sono stati calcolati sulla base del "Contratto collettivo per i lavoratori dello sport" (Codice C.N.E.L. H0777);

ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'ente concedente;

i costi della manodopera, pari ad € 300.000,00, sono scorporati dall'importo assoggetto a ribasso, ex

art. 41, c. 13 del Codice dei Contratti, ma resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, secondo quanto disposto dal comma 14 del medesimo articolo;

il canone concessorio annuo posto a base di gara, soggetto a rialzo, è pari ad € 5.000,00 (Iva esclusa)

è previsto inoltre un canone conto opere annuo pari ad euro 7.000,00 (Iva escluso) non soggetto a rialzo;

le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui al Capitolato Speciale di Concessione e relativi allegati, al Piano Economico Finanziario e alla disciplina di gara, che vengono approvati con il presente atto, seppur non materialmente allegati e restano depositati agli atti del Servizio competente;

verrà applicato quanto indicato nell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'art.5 "Clausola Sociale" del Capitolato;

la subconcessione è regolata dall'art. 188 del Codice dei Contratti, che rimanda all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., così come previsto dall'art. 18 del Capitolato in ogni caso vista la natura dell'oggetto di gara è ammessa la sub concessione per le parti non essenziali del servizio, per singole attività gestionali, per il servizio bar e le attività commerciali;

l'offerta sarà corredata da una garanzia provvisoria, pari al 1% del valore complessivo della procedura, ai sensi dell'articolo 53 del Codice;

ai fini della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio in caso di avvio dell'affidamento in pendenza della stipulazione del contratto, il Concessionario deve costituire una garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale il cui ammontare verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Dato altresì atto che:

la Concessione non è stata suddivisa in lotti, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per soddisfare l'esigenza di omogeneità operativa e quella relativa all'ottenimento di una massimizzazione di efficacia, così meglio perseguibile mediante la gestione unitaria delle prestazioni, in ragione della specificità delle attività richieste, della complessità e della natura stessa del servizio de quo;

verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento;

saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare previsti dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell'Allegato I.3 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Verificato che:

alla data di adozione del presente provvedimento non sono attive né Convenzioni CONSIP né Convenzioni presso la Centrale di Committenza della Regione Lombardia ARIA né presso il/i soggetto/i aggregatore/i per l'acquisto del tipo di affidamento in oggetto;

l'affidamento de quo non rientra tra i beni e servizi di cui al D.P.C.M. 24/12/2015 (cfr. art. 9, c. 3, D. L. n. 66/2014, convertito con modifiche nella L. n. 89/2014) e, pertanto, si può procedere all'acquisizione del servizio senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

Dato atto che:

come previsto dall'art. 225 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., a partire dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per tutte le procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, hanno l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitali, certificate ed interoperabili, presenti nel Registro delle Piattaforme Certificate (R.P.C.) consultabile nel sito istituzionale di A.N.A.C.;

verrà utilizzato per l'affidamento di cui sopra la piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia;

la tipologia di dati richiesti dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), l'acquisizione del CIG avverrà in concomitanza con il lancio della procedura in oggetto e lo stesso verrà indicato, oltre che nella documentazione di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma degli acquisti di forniture e servizi risulta essere il seguente S02030880153202400010;

il Responsabile Unico del Progetto, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è la sottoscritta, Dirigente del Settore Partecipazione, Politiche Abitative e Sport;

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ex art. 114 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., verrà nominato con successivo atto;

il gruppo di lavoro che beneficerà dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del Codice dei contratti pubblici verrà individuato con successivo;

è dovuto il pagamento del contributo A.N.A.C. per cui è necessario assumere l'impegno di spesa per euro 660,00 al capitolo 6065 Bilancio 2025;

è attualmente in fase di elaborazione la revisione del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo interno di incentivazione per le funzioni tecniche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 167/2023 per adeguarlo alle previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) in vigore dal 1 luglio 2023;

nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento al Regolamento in oggetto per la quantificazione del Fondo Funzioni Tecniche, per la definizione della composizione del gruppo di lavoro e delle percentuali di ripartizione dell'incentivo sono state applicate le previsioni del vigente Regolamento e potranno, pertanto, essere oggetto di revisione per renderle coerenti con le nuove previsioni regolamentari; di destinare, in attesa dell'entrata in vigore di nuovo regolamento, le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti come da art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in misura non superiore al 2 per cento dell'importo del servizio in oggetto che risulta pari ad € 27.000,00;

Vista ed acquisita la dichiarazione (prot. n. 75755 del 16.04.2025) rilasciata dal Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi, in relazione all'affidamento, in una delle condizioni previste dall'art. 35- bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, agli atti del Servizio Sport;

Considerato di procedere con l'assunzione del presente atto al fine di indire la procedura aperta per la concessione del servizio in oggetto;

il R.U.P. approva con il presente atto il progetto della presente procedura costituito dalla Relazione generale illustrativa, che contiene anche il quadro della stima economica, e dal Capitolato tecnico, in conformità all'art. 4-bis dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, i quali sono mantenuti agli atti dell'ufficio concessione impianti sportivi;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire

certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI A TERZI come da vigente funzionigramma;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/09/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 18/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025 – 2027;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0601/8.26.57 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale;

DETERMINA

Di approvare le premesse, che formano parte integrante del presente dispositivo;

di indire la procedura aperta ai sensi dell'art. 182 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come consentito dall'art. 187, comma 1 ultimo capoverso, del Codice, per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente comunale "Chiolo - Pioltelli" Via Rosmini n.71 da aggiudicare al concorrente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, attribuendo i seguenti punteggi:

80 /100 al progetto tecnico e 20/100 all'offerta economica

che l'importo a base d'asta è il canone concessorio annuo è pari ad € 5.000,00 (Iva esclusa) su cui il concorrente dovrà formulare la percentuale di rialzo;

di approvare altresì, per i motivi espressi in premessa, il Bando/Disciplinare di concessione, il Capitolato Speciale di Concessione e relativi allegati, la relazione generale illustrativa, e la stima del Conto Economico, e i modelli di gara che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, seppur non materialmente allegati;

che il servizio in concessione è costituito da un unico lotto come meglio motivato in premessa;

che il valore stimato della concessione per un periodo di 60 mesi, più eventuale rinnovo sino a ulteriori 12 mesi è pari ad € 1.350.000,00 +Iva come da stima conto economico predisposto dalla Stazione concedente;

i costi della manodopera sono quantificati in € 300.000,00 e sono stati calcolati sulla base del CCNL per i lavoratori dello sport e sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, ma resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, secondo quanto disposto dal comma 14 del medesimo articolo;

verrà applicato quanto indicato nell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., relativamente alla clausola sociale;

verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento;

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

di dare atto che:

il R.U.P. è la sottoscritta Dirigente del Settore Partecipazione, Politiche Abitative e Sport del Comune di Monza;

il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma di acquisti di forniture e servizi è il seguente: S02030880153202400010;

di dare altresì atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ex art. 114 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di interventi di importo stimato superiore ad € 500.00,00 verrà nominato con successivo atto;

il contratto con l'operatore economico risultato aggiudicatario sarà stipulato, a pena nullità, in modalità elettronica, nella forma dell'atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente ai sensi dell'art. 18 del Codice dei Contratti;

successivamente al termine ultimo stabilito dagli atti di gara per la presentazione delle offerte, verrà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti;

l'acquisizione del C.I.G. avverrà in concomitanza con il lancio della procedura in oggetto e lo stesso verrà indicato, oltre che nella documentazione di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione tenuto conto della tipologia di dati richiesti dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD);

di disciplinare la subconcessione nel rispetto dall'art. 188, che rimanda all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

di impegnare la somma di € 660,00 quale contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sul cap. 6065 del bilancio 2025;

che il gruppo di lavoro che beneficerà dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del Codice dei contratti pubblici verrà individuato con successivo provvedimento dirigenziale;

di destinare, in attesa dell'entrata in vigore di nuovo regolamento, le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti come da art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in misura non superiore al 2 per cento dell'importo del servizio in oggetto che risulta pari ad € 27.000,00, da impegnarsi con successivo atto dirigenziale;

di attestare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

di dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i..

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2025	6065	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	1030299999	06011	660,00

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)



33000 - SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT
33310 - UFFICIO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI A TERZI

33301 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: NEGRETTI LUCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, EX ART. 182 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNALE "CHIOLO-PIOLTELLI" VIA ROSMINI N.71 - MONZA PER UN PERIODO DI 60 MESI PIÙ EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI. DECISIONE DI CONTRARRE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

la Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento dei Contratti;
il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'impianto sportivo polivalente "Chiolo - Pioltelli" sito a Monza in via Rosmini n.71;
l'esperienza consolidata negli anni sul territorio cittadino ha confermato come il modello gestionale più

efficace ed efficiente degli impianti sportivi comunali risulti quello della concessione, con il quale viene trasferito a carico del concessionario il cd. "rischio d'impresa";

l'attuale contratto di concessione scadrà il 31/08/2025;

con Deliberazione di Giunta n.120 del 09.04.2025 sono stati approvati i criteri di indirizzo per l'avvio della nuova procedura di affidamento in concessione dell'impianto sportivo Chiolo-Pioltelli;

è intenzione pertanto dell'Amministrazione indire una nuova procedura per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente comunale "Chiolo - Pioltelli" Via Rosmini n.71;

il servizio consiste nella gestione dell'impianto sportivo polifunzionale "Chiolo - Pioltelli" per la pratica sportiva di atletica, calcio e rugby;

si procederà mediante affidamento del servizio in concessione con procedura aperta ai sensi dell'art. 182 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

l'affidamento del servizio non comporta alcun onere di spese per l'Amministrazione Comunale in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente e l'affidatario è qualificato come concessione di servizi;

Rilevato che

l'art. 17, c.1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, statuisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

l'art. 182, c.1. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, prevede che "gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione";

per l'aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto verrà indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 182 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, come consentito dall'art. 187, comma 1 ultimo capoverso, del Codice, al fine di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, in osservanza del principio di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

l'art. 3 dell'Allegato I.1. al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i definisce le "procedure aperte" come le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta;

Dato atto che:

la presente concessione verrà aggiudicata al concorrente in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

essendo l'affidamento aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto dalla disciplina di gara verrà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi degli art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

la durata della Concessione è pari a 60 mesi più eventuale rinnovo per ulteriore 12 mesi;

il valore stimato della concessione per un periodo di 60 mesi, più eventuale rinnovo sino a ulteriori 12 mesi è pari ad € 1.350.000,00 +Iva come da stima conto economico predisposto dalla Stazione concedente;

i costi della manodopera sono quantificati in € 300.000,00 e sono stati calcolati sulla base del "Contratto collettivo per i lavoratori dello sport" (Codice C.N.E.L. H0777);

ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'ente concedente;

i costi della manodopera, pari ad € 300.000,00, sono scorporati dall'importo assoggetto a ribasso, ex

art. 41, c. 13 del Codice dei Contratti, ma resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, secondo quanto disposto dal comma 14 del medesimo articolo;

il canone concessorio annuo posto a base di gara, soggetto a rialzo, è pari ad € 5.000,00 (Iva esclusa)

è previsto inoltre un canone conto opere annuo pari ad euro 7.000,00 (Iva escluso) non soggetto a rialzo;

le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui al Capitolato Speciale di Concessione e relativi allegati, al Piano Economico Finanziario e alla disciplina di gara, che vengono approvati con il presente atto, seppur non materialmente allegati e restano depositati agli atti del Servizio competente;

verrà applicato quanto indicato nell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'art.5 "Clausola Sociale" del Capitolato;

la subconcessione è regolata dall'art. 188 del Codice dei Contratti, che rimanda all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., così come previsto dall'art. 18 del Capitolato in ogni caso vista la natura dell'oggetto di gara è ammessa la sub concessione per le parti non essenziali del servizio, per singole attività gestionali, per il servizio bar e le attività commerciali;

l'offerta sarà corredata da una garanzia provvisoria, pari al 1% del valore complessivo della procedura, ai sensi dell'articolo 53 del Codice;

ai fini della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio in caso di avvio dell'affidamento in pendenza della stipulazione del contratto, il Concessionario deve costituire una garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale il cui ammontare verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Dato altresì atto che:

la Concessione non è stata suddivisa in lotti, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per soddisfare l'esigenza di omogeneità operativa e quella relativa all'ottenimento di una massimizzazione di efficacia, così meglio perseguibile mediante la gestione unitaria delle prestazioni, in ragione della specificità delle attività richieste, della complessità e della natura stessa del servizio de quo;

verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento;

saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare previsti dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell'Allegato I.3 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Verificato che:

alla data di adozione del presente provvedimento non sono attive né Convenzioni CONSIP né Convenzioni presso la Centrale di Committenza della Regione Lombardia ARIA né presso il/i soggetto/i aggregatore/i per l'acquisto del tipo di affidamento in oggetto;

l'affidamento de quo non rientra tra i beni e servizi di cui al D.P.C.M. 24/12/2015 (cfr. art. 9, c. 3, D. L. n. 66/2014, convertito con modifiche nella L. n. 89/2014) e, pertanto, si può procedere all'acquisizione del servizio senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

Dato atto che:

come previsto dall'art. 225 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., a partire dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per tutte le procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, hanno l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitali, certificate ed interoperabili, presenti nel Registro delle Piattaforme Certificate (R.P.C.) consultabile nel sito istituzionale di A.N.A.C.;

verrà utilizzato per l'affidamento di cui sopra la piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia;

la tipologia di dati richiesti dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), l'acquisizione del CIG avverrà in concomitanza con il lancio della procedura in oggetto e lo stesso verrà indicato, oltre che nella documentazione di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma degli acquisti di forniture e servizi risulta essere il seguente S02030880153202400010;

il Responsabile Unico del Progetto, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è la sottoscritta, Dirigente del Settore Partecipazione, Politiche Abitative e Sport;

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ex art. 114 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., verrà nominato con successivo atto;

il gruppo di lavoro che beneficerà dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del Codice dei contratti pubblici verrà individuato con successivo;

è dovuto il pagamento del contributo A.N.A.C. per cui è necessario assumere l'impegno di spesa per euro 660,00 al capitolo 6065 Bilancio 2025;

è attualmente in fase di elaborazione la revisione del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo interno di incentivazione per le funzioni tecniche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 167/2023 per adeguarlo alle previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) in vigore dal 1 luglio 2023;

nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento al Regolamento in oggetto per la quantificazione del Fondo Funzioni Tecniche, per la definizione della composizione del gruppo di lavoro e delle percentuali di ripartizione dell'incentivo sono state applicate le previsioni del vigente Regolamento e potranno, pertanto, essere oggetto di revisione per renderle coerenti con le nuove previsioni regolamentari; di destinare, in attesa dell'entrata in vigore di nuovo regolamento, le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti come da art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in misura non superiore al 2 per cento dell'importo del servizio in oggetto che risulta pari ad € 27.000,00;

Vista ed acquisita la dichiarazione (prot. n. 75755 del 16.04.2025) rilasciata dal Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi, in relazione all'affidamento, in una delle condizioni previste dall'art. 35- bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, agli atti del Servizio Sport;

Considerato di procedere con l'assunzione del presente atto al fine di indire la procedura aperta per la concessione del servizio in oggetto;

il R.U.P. approva con il presente atto il progetto della presente procedura costituito dalla Relazione generale illustrativa, che contiene anche il quadro della stima economica, e dal Capitolato tecnico, in conformità all'art. 4-bis dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, i quali sono mantenuti agli atti dell'ufficio concessione impianti sportivi;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire

certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI A TERZI come da vigente funzionigramma;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/09/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 18/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025 – 2027;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0601/8.26.57 - Lo sport per la rinascita aggregativa e sociale;

DETERMINA

Di approvare le premesse, che formano parte integrante del presente dispositivo;

di indire la procedura aperta ai sensi dell'art. 182 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come consentito dall'art. 187, comma 1 ultimo capoverso, del Codice, per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente comunale "Chiolo - Pioltelli" Via Rosmini n.71 da aggiudicare al concorrente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, attribuendo i seguenti punteggi:

80 /100 al progetto tecnico e 20/100 all'offerta economica

che l'importo a base d'asta è il canone concessorio annuo è pari ad € 5.000,00 (Iva esclusa) su cui il concorrente dovrà formulare la percentuale di rialzo;

di approvare altresì, per i motivi espressi in premessa, il Bando/Disciplinare di concessione, il Capitolato Speciale di Concessione e relativi allegati, la relazione generale illustrativa, e la stima del Conto Economico, e i modelli di gara che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, seppur non materialmente allegati;

che il servizio in concessione è costituito da un unico lotto come meglio motivato in premessa;

che il valore stimato della concessione per un periodo di 60 mesi, più eventuale rinnovo sino a ulteriori 12 mesi è pari ad € 1.350.000,00 +Iva come da stima conto economico predisposto dalla Stazione concedente;

i costi della manodopera sono quantificati in € 300.000,00 e sono stati calcolati sulla base del CCNL per i lavoratori dello sport e sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, ma resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, secondo quanto disposto dal comma 14 del medesimo articolo;

verrà applicato quanto indicato nell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., relativamente alla clausola sociale;

verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento;

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

di dare atto che:

il R.U.P. è la sottoscritta Dirigente del Settore Partecipazione, Politiche Abitative e Sport del Comune di Monza;

il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma di acquisti di forniture e servizi è il seguente: S02030880153202400010;

di dare altresì atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ex art. 114 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di interventi di importo stimato superiore ad € 500.00,00 verrà nominato con successivo atto;

il contratto con l'operatore economico risultato aggiudicatario sarà stipulato, a pena nullità, in modalità elettronica, nella forma dell'atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente ai sensi dell'art. 18 del Codice dei Contratti;

successivamente al termine ultimo stabilito dagli atti di gara per la presentazione delle offerte, verrà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti;

l'acquisizione del C.I.G. avverrà in concomitanza con il lancio della procedura in oggetto e lo stesso verrà indicato, oltre che nella documentazione di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione tenuto conto della tipologia di dati richiesti dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD);

di disciplinare la subconcessione nel rispetto dall'art. 188, che rimanda all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

di impegnare la somma di € 660,00 quale contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sul cap. 6065 del bilancio 2025;

che il gruppo di lavoro che beneficerà dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del Codice dei contratti pubblici verrà individuato con successivo provvedimento dirigenziale;

di destinare, in attesa dell'entrata in vigore di nuovo regolamento, le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti come da art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in misura non superiore al 2 per cento dell'importo del servizio in oggetto che risulta pari ad € 27.000,00, da impegnarsi con successivo atto dirigenziale;

di attestare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

di dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i..

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2025	6065	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	1030299999	06011	660,00

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)



Cod. Uff.: UFFICIO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI A TERZI

SETTORE: SETTORE PARTECIPAZIONE, POLITICHE ABITATIVE, SPORT

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, EX ART. 182 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNALE "CHIOLO-PIOLTELLI" VIA ROSMINI N.71 - MONZA PER UN PERIODO DI 60 MESI PIÙ EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI. DECISIONE DI CONTRARRE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **750** del 06/05/2025.

Si impegnano le seguenti somme quale contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.):

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione ProgrammaTitolo	Importo	Impegno
2025	6065	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE	1030299 999	06011	660,00	1956

		IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)				
--	--	---	--	--	--	--

Monza, 07/05/2025

IL RAGIONIERE CAPO